

**CESSIONE ONEROSA DI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI CER  
15.01.06 PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA  
DIFFERENZIATA**

# **Capitolato Speciale di Appalto**

## INDICE

<b>ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>3</b>
<b>ART.2 MODALITA' DI ESECUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>ART.3 – RIFIUTI OGGETTO DELLA CESSIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>ART.4 – INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO.....</b>	<b>3</b>
<b>ART.5 - QUANTITATIVI - LOTTI.....</b>	<b>4</b>
<b>ART.6 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>4</b>
<b>ART.7 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE .....</b>	<b>5</b>
7.1 – Forma dell'appalto.....	5
7.2 – Procedura di gara .....	5
7.3 – Parametri di valutazione dell'offerta e Attribuzione dei punteggi.....	7
<b>ART.8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....</b>	<b>9</b>
<b>ART.9 – CAUZIONI.....</b>	<b>10</b>
<b>ART.10 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE.....</b>	<b>11</b>
<b>ART.11 – AVVALIMENTO.....</b>	<b>12</b>
<b>ART.12 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE.....</b>	<b>12</b>
<b>ART.13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....</b>	<b>13</b>
13.2 -Direttore dell'esecuzione .....	14
<b>ART.14 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA .....</b>	<b>14</b>
<b>ART.15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO .....</b>	<b>14</b>
<b>ART.16 - REVISIONE PREZZI.....</b>	<b>16</b>
<b>ART.17 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO .....</b>	<b>16</b>
<b>ART.18 - PENALI .....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 20 – SUBAPPALTO .....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO.....</b>	<b>18</b>
21.1 Risoluzione.....	18
21.2 Recesso.....	19
<b>ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....</b>	<b>19</b>
<b>ART.23 - DISPOSIZIONE FINALE .....</b>	<b>19</b>

## **ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

La gara ha per oggetto la cessione onerosa di imballaggi in materiali misti CER 15.01.06 provenienti dall'attività di raccolta differenziata che l'ASIA – NAPOLI S.p.A. (d'ora in avanti denominata ASIA) effettua sul territorio del Comune di Napoli e/o della Provincia di Napoli, così come previsto dalla normativa ambientale.

## **ART.2 MODALITA' DI ESECUZIONE**

Vedi Disciplinare delle attività.

## **ART.3 – RIFIUTI OGGETTO DELLA CESSIONE**

Vedi Disciplinare delle attività.

## **ART.4 – INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto è stabilita in 12 mesi per ciascuno dei 3 lotti in cui è divisa la gara, a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio che dovrà risultare da un apposito verbale debitamente sottoscritto da un rappresentante dell'ASIA e da un rappresentante dell'Impresa aggiudicataria.

L'inizio del servizio è previsto entro 7 giorni dalla stipula del contratto o da diversa data stabilita da ASIA.

L'ASIA si riserva, alla scadenza del contratto e successivamente alla pubblicazione del nuovo bando di gara, di prorogare la durata dell'appalto per il tempo necessario alla stipula del nuovo contratto e fino ad un massimo di 180 giorni.

Il Presidente dell'ASIA si riserva l'opzione, per ogni lotto, entro 30 giorni dalla scadenza dell'appalto, di chiedere alla impresa aggiudicataria la prosecuzione del servizio in oggetto, per un periodo massimo ulteriore di 12 mesi.

## ART.5 - QUANTITATIVI - LOTTI

Il quantitativo stimato del rifiuto da cedere nel periodo indicato nel precedente art.4, è suddiviso in 3 lotti. Le quantità presunte sono le seguenti:

**Lotto 1:** 4.500 ton per 12 mesi

**Lotto 2:** 3.500 ton per 12 mesi

**Lotto 3:** 3.000 ton per 12 mesi

Il codice CER attribuito è il **15.01.06** (imballaggi in materiali misti).

Le quantità sopra indicate non possono in nessun caso essere considerate vincolanti per ASIA, ma potranno variare nei limiti indicati nel precedente art.4.

La composizione merceologica del rifiuto oggetto dell'appalto attiene, di regola, agli imballaggi previsti dai Consorzi Nazionali di Filiera COREPLA, CIAL e CNA.

## ART.6 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'ASIA, previa cessione in favore della ditta aggiudicataria della delega all'incasso dei corrispettivi dei Consorzi di filiera interessati (COREPLA, CIAL, CNA), intende cedere a titolo oneroso alla ditta medesima i materiali conferiti, ponendo quale base iniziale di gara **al rialzo** l'importo di

**67,00 €**

**per ogni tonnellata di rifiuto** conferita presso l'impianto di riferimento.

Ciò premesso l'importo presunto totale a base di gara è pari a € 1.842.500,00 oltre IVA come per legge di cui € 737.000,00 per il servizio base di 12 mesi, € 737.000,00 per l'opzione di ulteriori 12 mesi e € 368.500,00 per la c.d. proroga tecnica.

Gli importi relativi ai singoli lotti sono di seguito indicati:

lotto	12 mesi	opzione (12 mesi)	proroga tecnica	totale lotto
1	301.500,00	301.500,00	150.750,00	753.750,00
2	234.500,00	234.500,00	117.250,00	586.250,00
3	201.000,00	201.000,00	100.500,00	502.500,00

L'importo unitario indicato comprende i costi per ogni tipo di attività effettuata dall'aggiudicataria relativamente al materiale conferito ( CER 15.01.06) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la selezione,

lo stoccaggio, il trattamento finalizzato alla valorizzazione del rifiuto nonché lo smaltimento finale della frazione estranea fino al limite del 30% .

In presenza di percentuali di frazione estranea maggiori rispetto al 30%, accertate in contraddittorio secondo le modalità indicate al punto 8 del *Disciplinare delle attività*, verrà riconosciuto all'impresa aggiudicataria l'importo, minore o uguale ad € 105,00/t, da questa indicato in sede di offerta.

In ogni caso ed indipendentemente dalle percentuali di frazione estranea riscontrata, l'aggiudicataria dovrà assicurare ad ASIA il pagamento di un minimo contrattuale pari ad € 57,00 per ogni tonnellata di materiale conferito in ingresso all'impianto, restando a carico della impresa aggiudicataria i maggiori costi sostenuti.

## **ART.7 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

### **7.1 – Forma dell'appalto**

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA del 31/10/12 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo, per ogni lotto, ai sensi degli artt. 81 ed 83 del D. Lgs. 163/06.

Ciascun concorrente potrà presentare offerta per tutti i lotti ma potrà aggiudicarsene al massimo due. L'aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida.

### **7.2 – Procedura di gara**

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A", di cui al successivo art. 8. In tale seduta, in alternativa a quanto sopra esposto, qualora la Commissione lo ritenga più opportuno, si potrà procedere anche alla verifica della mera presenza all'interno delle buste "A" della documentazione richiesta, rinviando ad una immediatamente successiva seduta riservata, la verifica puntuale della conformità della documentazione presentata a quanto richiesto dagli atti gara.

Sempre nella prima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Le verifiche verranno condotte, in seduta riservata, utilizzando la documentazione prodotta a tal fine ai sensi dei punti III.2.2) e III.2.3) del Bando di gara.

Nelle ipotesi in cui tale documentazione non fosse prodotta si procederà alle opportune integrazioni. L'ASIA si riserva di verificare, il possesso dei requisiti tecnici procedendo direttamente a sopralluoghi presso gli impianti.

Sempre in seduta pubblica si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche (busta "B") e data lettura delle stesse, la Commissione formerà per ciascun lotto la graduatoria delle offerte e considererà provvisoriamente aggiudicataria l'impresa che avrà conseguito il massimo punteggio risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi, di seguito descritti, previa verifica della congruità delle offerte ai sensi del c. 2 dell'art. 86 D. Lgs 163/06.

L'aggiudicazione provvisoria avverrà considerando che, nel caso in cui una impresa risulti prima in graduatoria in più di due lotti, la Commissione di gara aggiudicherà in base ai seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

1. garantire l'assegnazione del maggior numero di lotti;
2. far risultare più basso il costo complessivo di tutti i lotti per i quali sia stata presentata offerta.

Nel caso in cui una impresa abbia conseguito il massimo punteggio in tutti e tre i lotti, l'ASIA si riserva di aggiudicare all'impresa stessa quei lotti, per i quali la impresa abbia presentato offerta, in cui risulta essere massima la differenza del punteggio totale conseguito rispetto alla seconda classificata. Nel caso in cui tale differenza dovesse risultare uguale in tutti e tre i lotti all'impresa verranno aggiudicati i due lotti in cui risulta essere massima la differenza dei punteggi relativa all'elemento A). In caso di ulteriore uguale differenza si provvederà ad aggiudicare tramite sorteggio le cui modalità verranno decise dal Presidente della Commissione di gara.

Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara procederà ad effettuare le opportune verifiche ed adottare i conseguenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, la Commissione di gara potrà valutare la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. La verifica delle offerte avverrà contemporaneamente nelle modalità ed entro i limiti previsti dal comma 7 dell'art. 88 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

### 7.3 – Parametri di valutazione dell'offerta e Attribuzione dei punteggi

L'appalto verrà aggiudicato all'impresa che avrà conseguito il punteggio massimo, su base 100, secondo i seguenti elementi di valutazione a cui è assegnato il relativo peso:

- 1) Elemento A ..... max 60 punti  
2) Elemento B ..... max 25 punti  
3) Elemento C ..... max 15 punti

I punteggi saranno così attribuiti:

#### **1) ELEMENTO A**

L'elemento A da valutare è il prezzo al rialzo offerto rispetto alla base di gara di € 67,00/t, riparametrato in base al fattore distanza (vedi *Bando e Disciplinare delle Attività*). La riparametrizzazione sarà così effettuata:

- i) in base alla documentazione prodotta dai singoli concorrenti, per ogni lotto, si determinerà la graduatoria delle distanze degli impianti, indicati dai concorrenti per il conferimento del materiale, ordinata dal più vicino al più lontano (max 40 Km dalla Casa Comunale di Napoli);
- ii) si calcoleranno le differenze chilometriche ( $\Delta i$ ) dell'impianto i-mo a partire dal secondo rispetto all'impianto risultato più vicino; tali differenze chilometriche  $\Delta i$  saranno moltiplicate per il fattore 0,90 €/Km<sup>(\*)</sup>;
- iii) i prodotti ( $X_i$ ) così ottenuti saranno sottratti dal prezzo al rialzo offerto ( $PO_i$ ) dal concorrente i-mo a partire dal secondo nella graduatoria delle distanze. Nulla sarà sottratto dal prezzo al rialzo offerto dal concorrente con l'impianto più vicino alla Casa Comunale di Napoli;
- iv) i valori così calcolati  $Z_i$  ( $= PO_i - X_i$ ) verranno utilizzati per definire la nuova graduatoria per l'attribuzione dei punteggi relativi all'ELEMENTO A.

Al valore Z più alto saranno assegnati **60 punti** ed agli altri un punteggio a scalare mediante la seguente formula:

$$PA_i = \frac{60 \times Z_i}{Z_m}$$

Dove:

$Z_m$  = Valore massimo della nuova graduatoria;



$Z_i$  = Valore relativo al concorrente i-mo

$PA_i$  = Punteggio assegnato al concorrente i-mo

(\*) Si tenga presente che l'esigenza di fissare la distanza max di 40 Km dalla Casa Comunale per l'impianto, nasce da una duplice considerazione: da un lato l'elevata incidenza del trasporto, a carico della stazione appaltante, sia con riferimento ai costi che ai tempi, dovuta all'esiguo carico in peso della frazione multi materiale leggera (che ha un ridotto peso specifico rispetto ai volumi) e dall'altro il dettato normativo del T.U. 152/2006 (art. 182) che impone di privilegiare il concetto di prossimità degli impianti di recupero con conseguente minimizzazione della movimentazione dei rifiuti.

## 2) ELEMENTO B

L'elemento B da valutare è rappresentato dal massimo ribasso offerto sull'importo di € 105/t dovuto da ASIA nelle ipotesi in cui i valori di frazione estranea siano superiori al limite del 30%.

Al massimo ribasso saranno assegnati **25 punti** e agli altri un punteggio a scalare, mediante la seguente formula:

$$PBi = \frac{(100 - Rm) \times 25}{(100 - Ri)}$$

Dove:

$Rm$  = Massimo ribasso offerto

$Ri$  = Ribasso offerto dal concorrente i-mo

$PBi$  = Punteggio assegnato al concorrente i-mo

## 3) ELEMENTO C

L'elemento C da valutare è rappresentato dal prezzo al rialzo offerto sul minimo contrattuale di € 57,00 dovuti dall'aggiudicataria ad ASIA in ogni caso ed indipendentemente dalle percentuali di frazione estranea riscontrata nel materiale conferito mensilmente.

Al prezzo più alto saranno assegnati **15 punti** e agli altri un punteggio a scalare, mediante la seguente formula:

$$PCi = \frac{15 \times Li}{Lm}$$

Dove:



$L_m$  = Prezzo massimo offerto;

$L_i$  = Prezzo offerto dal concorrente i-mo

$PC_i$  = Punteggio assegnato al concorrente i-mo

L'appalto verrà aggiudicato all'impresa che avrà conseguito il punteggio massimo  $P = PA + PB + PC$ .

## ART.8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N. 260/ACU/2012 CESSIONE ONEROSA DI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA LOTTO/I \_\_\_\_\_ (indicare quale/i)”**. *Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto.* Il plico dovrà contenere al suo interno almeno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA “A”, BUSTA “B – lotto \_\_\_\_\_ (indicare quale)”. **Nel caso di partecipazione a più lotti dovranno essere inserite all'interno del suddetto plico tante buste B per quanti lotti si intende partecipare.**

La **Busta “A”**, recante la dicitura **“GARA N. 260/ACU/2012 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, dovrà contenere:

- a) La documentazione di cui al **punto III.2.1** del bando di gara;
- b) La documentazione di cui al **punto III.2.2.** del bando di gara;
- c) La documentazione di cui al **punto III.2.3.** del bando di gara;
- d) Piano di sicurezza-Modello Quadro dei pericoli e dei rischi;

La **Busta “B”** contenente l'offerta economica, recante la dicitura **“GARA N. 260/ACU/2012 - OFFERTA ECONOMICA – LOTTO \_\_\_\_\_ (Indicare quale)”**. L'offerta dovrà essere presentata utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA** e dovrà essere effettuata sull'importo unitario a base di gara di cui al precedente art.6.

Gli importi dovranno limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA. **Non saranno ammesse a gara offerte in ribasso o sottoposte a riserve e/o condizioni.** L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione

delle offerte. La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dell'Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall'Impresa medesima. All'offerta andrà allegato il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando il **Modello "SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA"**. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/06 le indicazioni dell'impresa concorrente consentiranno una prima verifica della congruità delle offerte presentate.

## **ART.9 – CAUZIONI**

L'offerta è corredata dalla cd. **cauzione provvisoria**, prestata ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara per ciascun lotto; in caso di partecipazione a due lotti il valore della garanzia dovrà essere commisurato alla somma dei lotti cui si partecipa. In caso di partecipazione a tutti i tre lotti il valore della garanzia dovrà essere commisurato alla somma dei due lotti di maggior valore. Si ricorda che ai sensi dell'art. 75 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, "l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti". In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatrici sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd **cauzione definitiva**), pari al 10% del valore del contratto e nelle forme prescritte all'art.113 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i, avente validità 24 mesi dalla cessazione dell'appalto, fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

Entrambe le garanzie (provvisoria e definitiva) dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara.

## ART.10 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. **L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.** A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare, **a pena di esclusione dell'ATI**, l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), b), c) ed f) nonché III.2.2 del bando di gara; i requisiti di cui al punto III.2.3 del bando di gara, dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso e dalla/e impresa/e che concretamente effettuerà/anno l'attività di recupero e selezione. La "cauzione provvisoria" dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 9. Tutte le imprese componenti l'ATI dovranno altresì produrre – ai soli fini di economia procedurale - dichiarazione mediante Modello Protocollo di Legalità.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre – ai soli fini di economia procedurale - la documentazione di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, l'autodichiarazione resa mediante Modello 1 bis, nonché apposita dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità. **Con riferimento ai requisiti di cui ai punti III.2.3) del bando di gara, essi devono essere posseduti dal consorziato indicato in sede di offerta quale esecutore. Il possesso di tale requisito dovrà essere comprovato – a pena di esclusione – da parte del consorziato, con la produzione della documentazione richiesta.** Nelle ipotesi di

indicazione di una pluralità di consorziati - esecutori si applicherà la disciplina prevista per le ATI come sopra indicata.

#### **ART.11 – AVVALIMENTO**

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.

#### **ART.12 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. L'aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/06, nonché dell'art. 8 del presente CSA.

Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 9 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 15 del presente CSA;
- b) **polizza assicurativa** - o eventuale **appendice** di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all'art. 17 del presente CSA;
- c) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;
- d) la nota informativa relativa ai pericoli ed ai rischi e le procedure e le norme di prevenzione del sito di conferimento;
- e) (in caso di società di capitali) prova della mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
- f) le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato di cui alla l. 136/2010, entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre:

- g) produrre ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente capitolato con relativi allegati o dalla Stazione Appaltante e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

**L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti.** Entro 60 giorni dalla comunicazione definitiva, ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs. 163/06 (**in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti**), si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. A valle della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei conferimenti ASIA fornirà alle ditte aggiudicatrici la delega all'incasso dei corrispettivi dei Consorzi di filiera (COREPLA, CIAL, CNA). Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria. In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- e) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

L'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

### **ART.13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

I Responsabili del Procedimento (RP), ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06 sono:

1. per la sola fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto, il funzionario indicato nel Bando di Gara.



2. per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata il responsabile del procedimento l'ing. Aldo Amitrano.

In particolare al RP come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti l'appalto; questi avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 14. Il RP potrà altresì procedere a verifiche ispettive senza obbligo di preavviso e, se del caso, comminare penali come da CSA.

### **13.2 -Direttore dell'esecuzione**

Assume il ruolo di Direttore dell'esecuzione il sig. Aldo Zincone.

A questi è affidato, ai sensi degli artt. 299 e ss. del D.P.R. 207/2010, il compito di sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

### **ART.14 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA**

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto quale referente nei rapporti con l'ASIA. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'e mail. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato, ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o e mail. Il responsabile dell'appalto è tenuto a verificare la perfetta esecuzione. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento del servizio saranno comunicate al Responsabile dell'Impresa aggiudicataria dal Responsabile dell'esecuzione del contratto e/o da persona da questi delegata.

### **ART.15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

Il corrispettivo mensile dovuto dall'Impresa aggiudicataria ad ASIA, sarà calcolato in funzione delle **quantità effettivamente conferite** moltiplicate per il **prezzo unitario offerto** in gara dalla impresa aggiudicataria (al rialzo rispetto alla base di €/t. 67,00). Dal corrispettivo così determinato sarà detratto, in caso di superamento del limite del 30% di frazione estranea, l'importo calcolato moltiplicando le tonnellate eccedenti il

suddetto limite per il prezzo offerto in gara dall'impresa aggiudicataria (prezzo al ribasso rispetto alla base di €/t 105,00).

Nel caso di pagamento del minimo contrattuale, il corrispettivo sarà calcolato in funzione delle **quantità effettivamente conferite** moltiplicate per il **prezzo unitario offerto** in gara dalla impresa aggiudicataria (al rialzo rispetto alla base di €/t. 57,00).

In ogni caso ed indipendentemente dalle percentuali di frazione estranea riscontrata, l'aggiudicataria dovrà assicurare ad ASIA il pagamento di un minimo contrattuale pari ad € 57,00 per ogni tonnellata di materiale conferito in ingresso all'impianto, restando a carico della impresa aggiudicataria i maggiori costi sostenuti.

Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, nonché verifica della documentazione relativa al corretto conferimento dei rifiuti, avverrà - **al netto di eventuali penali o premi riconosciuti ( sistema compensazione – vedi art. 13 del disciplinare delle attività)** - entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura. Quest'ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione. **Il pagamento è inoltre subordinato alla acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL ed acquisito dalla stazione appaltante.**

L'ASIA si riserva di effettuare ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 le verifiche delle autocertificazioni rese. L'ASIA si riserva altresì, con semplice preavviso scritto, di visionare e, a proprio insindacabile giudizio, di estrarre copia (nel rispetto del D. Lgs. 196/2003) direttamente presso le sedi delle Imprese aggiudicatarie, di tutta la documentazione afferente la corretta gestione contrattuale, normativa, amministrativa ed operativa del personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

I pagamenti verranno effettuati, **al netto** delle eventuali penali, **esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.**

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 9 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.



## **ART.16 - REVISIONE PREZZI**

Nel caso in cui fosse esercitato il diritto di opzione, a partire dal 13° mese l'ASIA potrà chiedere alle aggiudicatarie l'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/06. La rivalutazione del corrispettivo avverrà sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato Decreto. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'indice di variazione prezzi al consumo pubblicato dall'ISTAT e precisamente si considererà la variazione dell'indice verificatasi nel 1° mese della 2° annualità rispetto allo stesso indice rilevato nel mese di inizio del servizio.

## **ART.17 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa. La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell'ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell'ASIA e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio.

I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Impresa.

Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'azienda appaltatrice/aggiudicataria. Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

## **ART.18 - PENALI**

L'ASIA si riserva di applicare le seguenti penali:

1. in caso di ritardo al momento dello scarico del rifiuto che si protragga oltre i tempi strettamente necessari alle normali attività (vedi punto 5 del *Disciplinare delle attività*) sarà comminata una penale di € 50,00/ora per ogni ora di attesa eccedente la prima;
2. una penale di € 250,00 per ogni carico rifiutato, fatti salvi i maggiori danni. Nell'ipotesi in cui l'inadempienza dovesse superare il limite di 5 volte, anche non consecutive, ASIA avrà facoltà di risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art.21. Nell'ipotesi in cui l'ASIA dovesse provvedere all'esecuzione del servizio a propria cura e spese i relativi costi saranno addebitati, in aggiunta alle penali;

**In ogni caso, l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.**

## **ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 21.1 del presente CSA.

## **ART. 20 – SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

## ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO

### 21.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) si verifichi, da parte dell'Impresa, la **mancata assunzione del servizio** alla data stabilita dall'ASIA;
- b) si verifichi la **sospensione ingiustificata del servizio** per più di 48 ore;
- c) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 19 e 20 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- d) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- e) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- f) vengano accertate da parte dell'ASIA e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e condizioni di gravi carenza di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare l'incolumità dei lavoratori;
- g) per mancato rinnovo o revoca delle **autorizzazioni** previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- h) nelle ipotesi di cui alla 136/2010 e s.m.i. per la violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità, per quanto compatibili con la nuova normativa.;
- i) qualora a carico dell'impresa venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82.
- j) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- k) nelle ipotesi previste dal precedente art. 18.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione, anche mediante semplice nota scritta, all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alla lett. h) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità.**

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

### **21.2 Recesso**

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere:

a) unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a\r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà **esclusivamente** un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo **pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo**.

b) ai sensi della L.135/2012 nel caso la CONSIP dovesse stipulare convenzioni i cui parametri siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non acconsentisse ad un adeguamento delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art.26 c.3 della L.488/99. In tal caso all'Impresa aggiudicataria saranno pagate le forniture realizzate ed i servizi erogati nonché **un decimo di quelle ancora da effettuare**.

In entrambi i casi l'Impresa rinuncia, ora per allora, a **qualsiasi ulteriore eventuale pretesa** anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

### **ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

### **ART.23 - DISPOSIZIONE FINALE**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.